

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.Reg. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 17.02.2025

N. 98/d/26

Oggetto: Atto di diffida ex art. 53, comma 2 LR 11/2015 della Direzione regionale Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche: determinazioni

L'anno duemilaventisei, addì 17 del mese di febbraio alle ore 10.30 presso la sede del Consorzio in Udine e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 11.02.2026 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

CLOCCHIATTI ROSANNA
VENIER ROMANO GIORGIO
MACORIG DANIELE
BUSINARO ANDREA
CANDOTTO LUCA
GIAVEDONI GIOVANNI
GIOVANATTO DANIELE
MASOTTI VALTER
PASTI GIORGIO
FERESIN CARLO
MIAN PALMINA
VENTURINI TIZIANO
BONFINI ANDREA
GONANO ANTONIO
STEDILE ANDREA

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
"
CONSIGLIERE
"
"
"
"
"
"
"
"
"
PRESIDENTE REVISORI LEGALI
REVISORE LEGALE
REVISORE LEGALE

| PRESENTE | ASSENTE |
|----------|---------|
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| | X |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| | X |
| X | |
| | X |

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario, il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

EVIDENZIATO che:

- in data 02.08.2024 è pervenuta a mezzo PEC una diffida ad adempiere ex art. 53, comma 2 della legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 da parte della Regione FVG - Servizio Gestione Risorse Idriche (SGRI) della Direzione centrale tutela dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile prot. 0466681/P/GEN dd. 01.08.2024;
- il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, con il patrocinio dell'avv. Luca De Pauli, ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, iscritto al registro generale numero 359 del 2024, per l'annullamento:
 - della diffida ex art. 53, comma 2 della legge regionale FVG 29 aprile 2015 n. 11, di cui alla nota prot. 0477781/P/GEN dd. 01.08.2024 fascicolo ALP/UD/IGD/10 del Servizio gestione risorse idriche;
 - della Relazione Tecnica allegata a tale diffida e di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenti;
- il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 253/2025 pronunciata in data 04 giugno 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto la controversia rientra nella cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art. 143, comma 1, del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);
- la suddetta sentenza ha dato atto che, ai sensi dell'art. 11 del c.p.a., il processo può essere proseguito, se vi è interesse, mediante riassunzione davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria;

EVIDENZIATO altresì che:

- in data 13 giugno 2025, il Servizio Gestione Risorse Idriche della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha comunicato l'avvio del procedimento (prot. SGRI/ - ALP-UD/IGD/10) avente ad oggetto l'aggiornamento delle condizioni previste dal decreto di concessione n. 2648/2008 dd. 29.12.2008 e relativo disciplinare n. 1121/2008 dd. 23.12.2008, per la derivazione d'acqua ad uso irriguo, idroelettrico e civico-igienico domestico dai fiumi Tagliamento e Ledra nei Comuni di Gemona del Friuli e Buja, di cui il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è titolare. Tale procedimento si concluderà entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione;
- con nota mail del 16 giugno 2025, acquisita al prot. consortile n. 5534/2025 di pari data, l'Avvocato Luca De Pauli ha fornito parere legale, evidenziando la necessità di riassumere la causa dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e di impugnare la nuova comunicazione di avvio del procedimento, con annessa istanza cautelare, tramite motivi aggiunti nel ricorso in riassunzione, per ragioni di connessione e per l'impatto che tale

iniziativa avrebbe sulla richiesta cautelare.

CONSIDERATO, inoltre, che:

- dalle indicazioni emerse dal confronto con i rappresentanti dei portatori di interessi legittimi derivanti dalla concessione consortile e sintetizzate in particolare dalla corrispondenza intercorsa con la Direzione di CONFINDUSTRIA UDINE e COLDIRETTI FVG con le note e-mail dd. 16.07.2025 acquisite al prot consortile n. 6425 dd. 17.07.2025, che indicano nella collaborazione con le Istituzioni e gli uffici regionali, anziché con le azioni giudiziarie, la via più opportuna per la composizione delle divergenze in essere;
- il Consorzio si è impegnato in interlocuzioni istituzionali con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per affrontare le più generali complesse problematiche relative alla gestione della derivazione e per perseguire un percorso di collaborazione, nonostante le preoccupazioni espresse ripetutamente in merito alle potenziali ricadute derivanti dall'aggiornamento delle condizioni della concessione.
- il Decreto n. 23136 dd. 08.05.2025, pur incidendo sulle condizioni della concessione, si basa su un percorso di sperimentazione del DMV a cui il Consorzio ha attivamente partecipato e i cui valori sono, per dichiarazione dello stesso Decreto, di natura "transitoria".
- la questione relativa all'aggiornamento delle condizioni di concessione è già oggetto di un più ampio procedimento amministrativo in corso, nel quale il Consorzio ha l'interesse e la legittimazione di presentare osservazioni e argomentazioni tecniche dettagliate, anche in relazione ai valori del DMV.

RAMMENTATO che

- con provvedimento consortile n. 183/p/25 dd. 18.07.2025 si è disposto:
 - di non procedere all'impugnazione del Decreto n. 23136 del 08.05.2025 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Servizio gestione risorse idriche, concernente l'aggiornamento del Deflusso Minimo Vitale (DMV) a valle della presa di Ospedaletto.
 - di proseguire con i competenti uffici consortili, con la massima attenzione e proattività, la partecipazione ai procedimenti di aggiornamento complessivo delle condizioni della concessione avviato dalla Regione, presentando tutte le argomentazioni e i dati tecnici ritenuti necessari in collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei titolari di interessi legittimi nascenti dall'atto di concessione di derivazione regionale;
 - di proseguire ed intensificare le interlocuzioni istituzionali con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le altre parti interessate, al fine di una gestione concertata e bilanciata delle problematiche connesse alla derivazione d'acqua, nell'ottica della collaborazione e della tutela degli interessi consortili;

EVIDENZIATO, inoltre, che

- con provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Udine, datato 02.12.2025 (Ordinanza di archiviazione, art. 409 c.p.p., R.G.I.P. 4775/2024) è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale aperto a seguito delle segnalazioni della Forestale, con cui il GIP ha definitivamente acclarato che:
 - l'aumento dei livelli idrometrici del Fiume Stella non è influenzato in maniera significativa dalle manovre idrauliche operate dallo Scrivente Consorzio presso i nodi di regolazione di San Mauro e Rivotta;
 - detto andamento è determinato da fenomeni più complessi, da individuarsi nell'interconnessione sussistente tra l'idrometria del fiume Tagliamento e l'idrogeologica delle falde profonde nelle zone di risorgiva;

- il fenomeno ha carattere naturale, dovendosi escludere la sussistenza di qualsivoglia nesso di causalità tra questo e le condotte del Consorzio.
- in merito alle stesse questioni di fatto è stato aperto dal Servizio Gestione Risorse Idriche il provvedimento di diffida ex art. 53, comma 2 della L.R. FVG 29 aprile 2015 n. 11 fasc. ALP/UD/IGD/10 prot. 0477781/P/GEN dd. 01.08.2024;

RILEVATO infine che

- con nota prot. 10345 dd. 09.12.2025 indirizzata al Servizio Gestione Risorse Idriche (il Consorzio ha trasmesso il provvedimento di archiviazione per evidenziare come non vi fosse alcuna ragione residua per dilazionare l'archiviazione del procedimento di diffida, richiamando tutta la precedente corrispondenza e quanto in essa rappresentato, e richiamando altresì tutta l'attività del Consorzio, costantemente ispirata allo spirito di massima e leale collaborazione interistituzionale;
- con nota prot. 269 dd. 14.01.2026 il Consorzio ha inviato un sollecito in merito alla richiesta di archiviazione del procedimento di diffida, presentata con nota prot. n. 10345 del 09.12.2025;
- nella giornata del 03.02.2025 si è tenuto un incontro fra il Consorzio, presenti il Direttore generale dr. Armando Di Nardo, il Direttore aggiunto ing. Stefano Bongiovanni e rappresentati dall'avv. De Pauli, con la Direzione Centrale Difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile, presenti il Direttore centrale ing. Massimo Canali, ing. Paolo Dealti e rappresentati dall'avv. Iuri Daniela dell'avvocatura della regione, con l'obiettivo di concordare un iter utile ad archiviare anche la procedura amministrativa di diffida, atteso che il 10 aprile 2026 scade il termine per la possibile riassunzione della controversia avanti il TSPA, scaduto il quale il Consorzio sarebbe privo di tutela giudiziaria qualora l'esito degli incontri non desse il risultato atteso;
- con nota prot. 0170657/P/GEN dd. 04.02.2026 il Servizio Gestione Risorse Idriche ha riscontrato le richieste di archiviazione inviate dal Consorzio evidenziando che:
 - non vi è alcuna connessione tra il procedimento penale (che ha riguardato l'accertamento di un preciso reato) e quello amministrativo (relativo al corretto esercizio della concessione a derivare acque pubbliche);
 - la LR 11/2015 non prevede espressamente l'emanazione di un provvedimento di archiviazione bensì solo un provvedimento di decadenza della concessione nel caso in cui il concessionario non ottemperi entro il termine assegnato nell'atto di diffida:
 - non si potrebbe procedere comunque all'archiviazione della diffida poiché questa non risulta ancora completamente ottemperata
- il Consorzio ha riscontrato informalmente la nota prot. 0170657/P/GEN dd. 04.02.2026 del Servizio Gestione Risorse Idriche ed è in attesa di parere per la formalizzazione;

RITENUTO opportuno allo stato:

- di ribadire integralmente le ragioni consortili per la contestazione alla diffida, i cui contenuti risultano privi nei necessari presupposti di fatto e di diritto;
- di riassumere la controversia avanti il TSPA entro il termine del 10 aprile 2026 indicato dalla sentenza del TAR FVG n. 253/2025 pronunciata in data 04 giugno 2025, anche al fine di non incorrere in decadenze giudiziali e di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi del Consorzio;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in considerazione dell'imminente termine per la riassunzione del giudizio;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. d) dello Statuto consortile;

con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso;

all'unanimità dei voti

DELIBERA

- di riassumere la controversia per l'annullamento della diffida ex art. 53, comma 2 della L.R. FVG 29 aprile 2015 n. 11 fasc. ALP/UD/IGD/10 prot. 0477781/P/GEN dd. 01.08.2024, notificata a mezzo PEC in pari data, della Relazione Tecnica allegata al provvedimento di diffida, ad oggetto "Valutazione del quadro complessivo della gestione del sistema derivatorio in concessione al Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana" e di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenti avanti il TSAP entro il termine del 10 aprile 2026 indicato dalla sentenza del TAR FVG n. 253/2025 pronunciata in data 04 giugno 2025;
- di procedere all'individuazione dei legali dotati di adeguata competenza nella materia oggetto del contendere, a cui affidare la tutela del Consorzio nel procedimento di l'annullamento della diffida ex art. 53, comma 2 della L.R. FVG 29 aprile 2015 n. 11 fasc. ALP/UD/IGD/10 prot. 0477781/P/GEN dd. 01.08.2024, notificata a mezzo PEC in pari data, della Relazione Tecnica allegata al provvedimento di diffida, ad oggetto "Valutazione del quadro complessivo della gestione del sistema derivatorio in concessione al Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana" e di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenti avanti il TSAP entro il termine del 10 aprile 2026;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 20.02.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 27.02.2026;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.02.2026

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)